



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Genova
sezione feriale

Il giudice

Dott. Paolo Gibelli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna nel procedimento iscritto al n.
10107/2013 R.G.A.C.

promosso da

AVV. CARLOTTA FARINA

AVV. A NOVELLI

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE

COMMISSIONE ELETTORALE E COMMISSIONE ELETTORALE DI APPELLO presso il
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA PER L'ELEZIONE DEL COMITATO
DEI DELEGATI DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE

AVV. LUIGI COCCHI

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

(ex art. 669 sexie comma 2 e 700 c.p.c)

L'avv. Farina lamenta l'illegittimità della propria esclusione dalle elezioni per l'organo della
Cassa di Previdenza forense detto in intestazione;

Le Elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa Forense, indette il 4 febbraio u.s sono
destinate a tenersi nelle prossime settimane e la delibera di non ammissione è adottata per
ritenuta carenza dei requisiti di candidabilità di cui all'art. 13 c. 2 lettera b) dello Statuto della
Cassa Forense, ovvero per non esser stata la candidata, al momento della dichiarazione di
sussistenza delle condizioni per la legittima candidatura, in regola con gli obblighi formali e
contributivi nei confronti della cassa.

Il Tribunale, con decreto della dott.ssa LORENZA CALGAGNO del 9.8.13 ha già provveduto alla
ammissione provvisoria dell'Avv. Farina, ritenuta la sussistenza dei presupposti della cautela
in ordine al ricorso e, implicitamente la competenza *ante causam* di questo giudice.

Successivamente la causa è stata rinviata per l'assunzione della prova della valida notifica alla
Cassa di Previdenza, essendo nel frattempo avvenuta la costituzione delle sole Commissioni
nella persona dei rispettivi presidenti, costituzione peraltro contesta sotto il profilo della
leggibilità della firma in calce alla procura e del potere del Presidente di impegnare l'intera
commissione, con successiva sanatoria incontestata del solo primo aspetto.



Il provvedimento reso in via provvisoria ed *inaudita altera parte* va confermato.

Come hanno implicitamente ritenuto i precedenti due giudici, l'uno decidendo *inaudita altera parte*, l'altro disponendo rinnovazione della citazione della sola Cassa di Previdenza, unico legittimo contraddittore in relazione alla domanda dell'Avv Farina è la Cassa di Previdenza stessa. Le Commissioni non sono che organi interni alla Cassa, dotati di specifici poteri e della capacità di compiere atti che tuttavia si imputano immediatamente al soggetto che le esprime in senso funzionale. Sia che la causa sia di diritto soggettivo, e di giurisdizione ordinaria, sia che sia di interesse legittimo, o comunque di giurisdizione amministrativa, non cambia il presupposto dell'impossibilità di un mero organo di un Ente (sia esso ente privato o pubblico) di stare autonomamente in giudizio.

Consegue a quanto sopra che, non avendo le Commissioni della Cassa capacità processuale alcuna, gli atti dalle stesse depositati non possono che ritenersi riferiti alla persona fisica conferente il mandato, se non allo stesso procuratore, ma, in ogni caso, non possono assolutamente esser presi in considerazione come atti difensivi validi relativi al procedimento, posto che non provengono dal soggetto legittimato passivamente al contraddittorio. Ne consegue il carattere completamente unilaterale della delibazione delle ragioni di parte ricorrente, ragioni non contraddette neppure dalla Cassa di Previdenza stessa, che non si è costituita.

Detto quanto sopra si deve fare riferimento confermativo al provvedimento provvisorio già emesso per riaffermare la natura privatistica della Cassa di Previdenza e la natura di diritto soggettivo della lite, colla conseguente giurisdizione dell'AGO.

La Cassa Previdenza Avvocati, come in generale le Casse professionali, è una fondazione di diritto privato.

Pubbliche ne è solo la funzione complessiva, specie in alcune sue manifestazioni autoritative.

La funzione di autorganizzazione è senza meno privata in forza della sua strettissima connessione alla natura soggettiva legislativamente definita.

E' quindi di diritto soggettivo la posizione attivata (che del resto avrebbe potuto esserlo anche in caso di natura pubblica dell'ente) ed è di "diritto privato" il contesto normativo che occorre tener presente per la decisione della lite.

Confermano quanto sopra le seguenti affermazioni giurisprudenziali.

Consiglio Stato sez. VI 23 gennaio 2006 n. 182

La Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti, benché dotata di **personalità giuridica privata**, svolge **un'attività di interesse generale** non avente carattere industriale o commerciale e la sua gestione è soggetta ad influenza dello Stato; pertanto, **ai fini dell'affidamento a terzi dei propri servizi**, essa dev'essere qualificata come **«organismo di diritto pubblico»**, con conseguente obbligo di applicare le procedure di derivazione comunitaria stabilite per gli appalti pubblici di servizi

T.A.R. Genova Liguria sez. II 08 luglio 2005 n. 1042

I provvedimenti relativi alle operazioni di rinnovo delle cariche sociali della Cassa nazionale forense non costituiscono espressione di un potere pubblicistico, bensì della potestà di autorganizzazione dei propri organi direttivi che fa capo a qualsiasi persona giuridica privata



ai sensi degli art. 12 ss., c.c., a fronte della quale sono configurabili posizioni di diritto soggettivo con conseguente giurisdizione del g.o.

Sussiste quindi pienamente la giurisdizione ordinaria sul caso.

Quanto alla competenza territoriale si deve osservare come l'eccezione relativa all'insussistenza della stessa (per la sussistenza di quella del Foro di Roma) sia stata sollevata da parti in vero non definibili tali, perché prive di capacità processuale.

L'eccezione svolta, peraltro incompleta in punto di specifica contestazione di tutti i fori alternativi, non sortisce quindi alcun effetto.

Non pare del resto possibile la rilevazione officiosa, risultando, sia pur a posteriori, l'esistenza di un contraddittorio pieno fin dalla scorsa udienza in cui il giudice nulla rilevò.

Da ultimo risulta chiarito che il sub procedimento elettorale cui l'Avv. Farina intende partecipare avrà svolgimento locale e, conseguentemente, la lesione del diritto si reputa intervenuta in Genova e noi in Roma, posto che, *quoad effectum iniuriae*, è lamentata la preclusione alle elezioni e non la preclusione alla partecipazione all'organo eletto.

Sussiste quindi anche la competenza territoriale.

Sussiste infine la fondatezza nel merito sotto ambo i profili dell'istanza cautelare avanza.

Quanto al *fumus boni iuris*, si devono considerare i suddetti dati.

Al 11.7.13, data ultima per la presentazione delle liste, l'Avv. Farina risultava aver omesso una dichiarazione alla cassa ed essere destinataria di una in oppugnata sanzione;

Al 27.3.13 consta una dichiarazione di un impiegato della Cassa che informa l'Avv. Farina dell'intervenuto annullamento della sanzione (si deve supporre per errore);

al 31.7.13 risulta dichiarazione del Direttore della Cassa in ordine al fatto che l'Avv. Farina risulta sempre in regola nella propria posizione di contribuente, sia sotto il profilo sostanziale che formale (dal che si deduce il carattere di rettifica di un errore del provvedimento di annullamento detto);

I provvedimenti degli organi della Cassa, insistono formalmente sulla insussistenza delle condizioni al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle liste e negano che il successivo annullamento (per difetto del presupposto) possa aver avuto la capacità di riammettere l'Avv. Farina nelle condizioni di competere.

La posizione è tuttavia troppo formale e sconta la collocazione tralaticia pubblicistica del tema.

Nei rapporti tra privati il "diritto a partecipare all'elezione dell'organo" pare legittimamente escluso solo dalla sussistenza del presupposto sostanziale effettivo per la perdita del diritto e non pare possa essere condizionato alla mera sussistenza formale di atti interni di segno contrario. Peraltro, anche ove si volesse ritenere tali atti (di escussione e sanzione) come espressione di un potere autoritativo, non si vede per quali ragioni, ai soli effetti dei rapporti interni, che sono, come detto, esclusivamente di diritto privato, la Cassa non possa provvedere a rimuovere *ex tunc* l'effetto di un proprio atto così come qualsiasi privato può fare, in via ordinaria, per i propri.

Non vi sono ragioni di terzi di rilievo pubblico per impedire alla Cassa rimuovere un ostacolo formale all'elezione che mai ebbe fondamento sostanziale, e, semplicemente partecipando alle elezioni, l'Avv. Farina non comprime il diritto di nessuno.

Si deve escludere che l'impostazione tratteggiata crei una permanente incertezza su chi legittimamente partecipi alle elezioni.



Chi effettivamente non aveva i requisiti sostanziali al momento della presentazione delle liste non potrebbe partecipare (nella ricostruzione effettuata) con o senza provvedimenti conformi della cassa, chi li avesse potrebbe partecipare, con o senza i medesimi provvedimenti.

Sotto il profilo del *periculum in mora* si deve considerare che, a fronte dell'apparente diritto dell'Avv. Farina, non consentirne temporaneamente l'esercizio ne costituirebbe una menomazione non riparabile dalla ammissione tardiva alle elezioni per rinnovazione della procedura elettorale. Naturalmente anche per le controparti elettorali escluse da eventuale elezione dell'avv. Farina varrebbe l'effetto contrario avendo tuttavia la loro posizione, peraltro non espressa in giudizio, carattere d'apparente infondatezza.

Non resta quindi che confermare il provvedimento provvisorio.

Ritenuto il provvedimento di natura strettamente anticipatoria e non conservativa non si fissa termine per l'inizio della causa di merito.

Le parti formalmente poste in posizioni di resistenti e pur ritenute prive di capacità processuale nulla chiedono in ordine alle spese.

La Cassa Previdenza va condannata nei confronti dell'Avv. Farina nella misura di euro 2000,00 oltre accessori per oneri di difesa ex DM 140/12 e di euro 233,00 per esborsi.

p.q.m.:

CONFERMA il provvedimento reso in data 9.8.13 nella presente causa, con regolamento delle spese come in parte motiva.

03/09/2013

IL GIUDICE
Paolo Gibelli

